

LE REGOLE
DEL
TAVOLO REGIONALE DELL'IMPRENDITORIA

Bologna, 27 giugno 2008

Premessa

Il presente Regolamento è finalizzato a normare le attività del Tavolo Regionale dell'Imprenditoria, per renderne più chiaro e trasparente l'operato, attraverso la determinazione dei ruoli e delle competenze, dei diritti e dei doveri, delle Organizzazioni partecipanti all'attività del Tavolo stesso.

Si tratterà sostanzialmente attraverso la definizione di alcune regole, in parte consolidate nel tempo ed in parte di nuova istituzione, di assegnare un ruolo meglio definito all'attività di coordinamento, portando a valore l'autonoma volontà di operare insieme per rappresentare al meglio gli interessi delle imprese associate e in generale per contribuire alla crescita ed allo sviluppo del territorio regionale.

Il Tavolo Regionale dell'Imprenditoria non si sostituisce, quindi, alle singole ed autonome specificità che fanno capo ad ogni Organizzazione, ma integra e valorizza in un interattivo scambio, quella ricchezza di saperi, di competenze e di distinte peculiarità che si producono nello stare insieme creando "valore aggiunto".

Il Regolamento è strutturato in 10 articoli che disciplinano le modalità di funzionamento, nel rispetto di regole condivise e con l'obiettivo di un'efficace sintesi delle posizioni espresse dalle diverse Organizzazioni che ne fanno parte.

Viene approvato con il voto unanime di tutte le Organizzazioni aderenti al Tavolo Regionale dell'impreditoria.

ART. 1 – FINALITA' ed OBIETTIVI

Il Tavolo Regionale dell'Imprenditoria (di seguito TRI) persegue con il proprio operato i seguenti obiettivi:

- rappresentare efficacemente le esigenze e le istanze delle Organizzazioni facenti parte del Tavolo, nei confronti dei diversi livelli istituzionali, nell'ambito delle aree ritenute di interesse comune*
- consolidare e rafforzare l'autorevolezza nell'interlocuzione con i vari soggetti istituzionali, nell'ambito dell'attività di rappresentanza (Regione, Arpa, Consorzi di Bonifica, Anci, Urper, Unioncamere, ecc.), attraverso una configurazione più integrata dell'insieme delle Organizzazioni, in grado di fare sintesi rispetto alle tematiche individuate*

- *perseguire, nell'interesse delle Associazioni aderenti, in rappresentanza delle rispettive basi sociali e più in generale del sistema Regione, iniziative mirate che consentano di favorire lo sviluppo e la crescita del nostro territorio, nel pieno rispetto della sostenibilità economica, sociale ed ambientale.*

ART. 2. – COORDINAMENTO

L'operatività del TRI si esprime attraverso il coordinamento svolto a rotazione da parte delle diverse Organizzazioni che lo costituiscono.

L'Organizzazione designata pro-tempore a svolgere le funzioni di coordinamento: convoca le riunioni dei Comitati di cui all'art. 6, interloquisce nei confronti dei soggetti istituzionali preposti, svolge, su indicazioni delle Organizzazioni componenti, attività preparatoria e redazionale (comunicazioni, analisi, elaborazione di documenti, ecc) riferita agli argomenti definiti di interesse, di cui all'art. 5, adempie a funzioni di segreteria generale.

Il presidente dell'Organizzazione designata assume il ruolo di Coordinatore del TRI; potrà designare un suo sostituto ed indicherà il Coordinatore del Comitato Tecnico (di cui art. 6).

ART. 3 – CONVOCAZIONI

Il Coordinatore del TRI provvede a convocare le riunioni del Comitato dei Rappresentanti (di cui all'art. 6), mediante comunicazione scritta con un anticipo di almeno 1 settimana rispetto alla data di convocazione, salvo particolari casi di comprovata urgenza.

Le riunioni di norma vengono convocate nella sede dell'Organizzazione che pro-tempore coordina il TRI.

Sono previsti almeno tre incontri per mandato. Oltre al numero minimo previsto, il Coordinatore può convocare il Comitato dei Rappresentanti quando ne ravvisi la necessità, o su richiesta di almeno 3 Organizzazioni aderenti

Analogamente, le riunioni del Comitato Tecnico (di cui all'art. 6), vengono convocate con le stesse modalità da parte del Coordinatore Tecnico, a seconda delle esigenze emerse o su espressa richiesta di almeno 3 Organizzazioni.

ART.4 – DURATA DEL COORDINAMENTO

Il periodo di turnazione del coordinamento dura di norma 18 mesi e, salvo diversa disposizione, determinata da parte dal Comitato dei Rappresentanti, viene seguito l'ordine di rotazione stabilito nell'allegato 1.

ART. 5 – TEMI ALL'ATTENZIONE

Il TRI affronta le tematiche generali di cui all'allegato 2.

Il Comitato dei Rappresentanti valutate le esigenze poste dal Comitato Tecnico o da almeno 3 Organizzazioni, può modificare l'elenco dei temi indicati.

ART. 6 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il TRI opera attraverso il “Comitato dei Rappresentanti” ed il “Comitato Tecnico”.

Il Comitato dei Rappresentanti, composto dai Presidenti e/o Direttori/Segretari (delegati) delle diverse Organizzazioni:

- definisce, di norma, all'inizio di ogni coordinamento il programma di lavoro e ne apporta le modifiche
- definisce proposte e strategie nell'ambito delle tematiche di cui all'allegato 2
- si rapporta con i referenti istituzionali
- indirizza e verifica l'operato del Comitato Tecnico.

Le riunioni del TRI, regolarmente convocate, sono ritenute valide se almeno 1/3 delle Organizzazioni risultano presenti.

L'Organizzazione coordinatrice si farà carico della verbalizzazione delle riunioni.

Il Comitato Tecnico è lo strumento operativo del Comitato dei Rappresentanti.

- da seguito operativo al programma di lavoro approvato dal Comitato dei Rappresentanti
- elabora posizioni e pareri sui provvedimenti regionali o nazionali d'interesse del TRI da proporre al Comitato dei Rappresentanti e/o ai competenti livelli istituzionali
- organizza iniziative ed incontri con le istituzioni
- propone al Comitato dei Rappresentanti studi, consulenze, iniziative ed il relativo budget
- propone al Comitato dei Rappresentanti l'integrazione delle argomentazioni da trattare (di cui all'allegato 2), qualora almeno 1/3 delle Organizzazioni lo richiedano
- rendiconta semestralmente l'operato svolto e le iniziative effettuate al Comitato dei Rappresentanti

- aggiorna periodicamente (possibilmente una volta all'anno) i dati relativi alla consistenza delle imprese aderenti alle diverse Organizzazioni.

Il Comitato Tecnico può operare per sotto-gruppi ed utilizzare competenze esterne se autorizzate dal Comitato dei Rappresentanti.

Le sedute del Comitato Tecnico sono ritenute valide qualunque sia il numero dei partecipanti.

Sarà cura del Coordinatore del Comitato Tecnico, di espressione dell'Organizzazione che coordina il TRI:

- redigere i resoconti degli incontri del Comitato Tecnico
- convocare le riunioni del Comitato Tecnico, con le modalità stabilite all'art. 3
- redigere e portare a sintesi posizioni ed elaborati prodotti dalle diverse Organizzazioni sugli argomenti trattati
- predisporre reports semestrali sull'attività del Comitato Tecnico
- favorire la circolazione delle documentazioni sottoscritte e trasmesse ai competenti soggetti istituzionali.

ART. 7 –MODALITA' PARTECIPATIVE E DECISIONALI

La partecipazione delle diverse Organizzazioni all'attività del TRI può esprimersi attraverso varie forme:

- diretta partecipazione agli incontri
- comunicazioni scritte
- comunicazioni verbali

L'adesione o il dissenso nel merito delle posizioni elaborate sui diversi provvedimenti o sulle proposte elaborate dal Comitato Tecnico possono manifestarsi:

- in modo diretto, nell'ambito della partecipazione agli incontri (come risulta riportato dai verbali)
- attraverso comunicazione scritta o verbale. Nel caso si manifesti una posizione contraria, da parte di una o più Organizzazioni, è sempre richiesta la comunicazione scritta
- attraverso la regola del silenzio/assenso.

Qualora la tempistica stabilita dai soggetti istituzionali interessati o la natura del provvedimento richiedano decisioni rapide, si prevede, di norma, salvo casi di comprovata ed estrema urgenza, che il termine entro il quale si determini il silenzio-assenso sia almeno di 48 ore.

In altri casi o nell'ambito di elaborazioni e proposte non legate a scadenze, i termini del silenzio/assenso possono scattare, di regola, dopo 1 settimana dal momento della trasmissione della proposta-elaborato.

Nelle fattispecie trattate, i tempi entro i quali acquisire l'espressione del tacito consenso dovranno essere chiaramente espressi da parte del Coordinatore del Comitato Tecnico.

Sarà cura dell'Organizzazione coordinatrice verificare, con particolare attenzione, la puntuale ricezione delle comunicazioni soggette ad espressione di parere.

Di norma, il TRI assume posizioni con una maggioranza pari almeno all'80% del totale delle Organizzazioni che ne fanno parte.

In tale ambito, tutte le diverse componenti associative settoriali (agricoltura, distribuzione/servizi, artigianato, cooperazione e piccola e media industria) dovranno essere rappresentate da almeno una Organizzazione di settore.

Per gli ambiti tematici definiti di particolare rilievo da parte del Comitato dei Rappresentanti le decisioni relative a proposte, elaborati, note, vengono assunte con il consenso unanime di tutte le Organizzazioni. Tale forma di consenso è ancora richiesta per la definizione del programma di lavoro e/o per le sue eventuali modifiche.

Le posizioni assunte dal TRI si ritengono rappresentative di tutte le diverse istanze associative. E', tuttavia, possibile concordare e rappresentare – da parte di qualche Organizzazione – comunicazioni integrative, se relative a specifiche settoriali ed integrabili con la posizione comune assunta.

Delle posizioni assunte a maggioranza dovrà essere data comunicazione.

ART. 8 – COSTI COORDINAMENTO - BUDGET INIZIATIVE

Salvo diverse disposizioni, da assumersi da parte del TRI, i costi gestionali relativi all'attività di coordinamento competono all'Organizzazione che pro-tempore coordina il Tavolo.

Eventuali ed ulteriori oneri relativi all'attività del TRI (organizzazione iniziative pubbliche, incarichi a consulenti esterni, ecc.), verranno valutati di volta in volta, a seconda delle esigenze, da parte del Comitato dei Rappresentanti.

ART. 9 – DIRITTI E DOVERI

Ogni Organizzazione, facente parte del TRI, ha diritto di ricevere:

- le convocazioni del Comitato Tecnico e del Comitato dei Rappresentanti
- il verbale del Comitato dei Rappresentanti ed il resoconto delle sedute del Comitato Tecnico
- la documentazione relativa alle diverse elaborazioni/comunicazioni prodotte da parte del Comitato Tecnico
- i reports semestrali relativi all'attività svolta ed ai risultati conseguiti.

Si precisa inoltre che:

- le Organizzazioni che dissentano dalle posizioni prese dal TRI, possono esprimere le proprie valutazioni, autonomamente maturate, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, dandone, di regola, opportuna informazione al TRI.

Ogni Organizzazione, facente parte del TRI, s'impegna:

- a favorire l'attività del TRI, sostenendone ruolo e funzioni
- a sostenere, promuovere e divulgare ad ogni livello (nazionale, settoriale, provinciale) le posizioni assunte
- a contribuire, con il supporto di proprio personale, all'attività del Comitato Tecnico
- a non sottoscrivere – nel caso di adesione alle posizioni assunte dal TRI - altri documenti in palese contraddizione con quanto approvato.

L'Organizzazione che pro-tempore coordina il TRI, nell'ambito dell'attività di conduzione del Tavolo, s'impegna:

- a esternare pubblicamente (stampa, sedi istituzionali) pareri e posizioni in rappresentanza del TRI, solo se preventivamente concordati.

ART. 10 – PERIODO DI SPERIMENTAZIONE

Il presente Regolamento viene assunto in via sperimentale e per l'intero articolato fino al 31 dicembre 2008.

Il Comitato dei Rappresentanti, alla fine del periodo indicato, valuterà se adottarlo in via definitiva.